

Info Difensore Civico

A CURA DELL'UFFICIO DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE



Newsletter n. 5

Trasparenza e informazione: per supplire al deficit democratico delle Istituzioni.

I principi da applicare per garantire il diritto di accesso dei cittadini a documenti detenuti dalle Amministrazioni Pubbliche secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Care/i cittadine/i,

intendo oggi parlarVi del diritto di accesso a documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni. La materia è disciplinata nel nostro Paese dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'Amministrazione, tutelato dall'art.97 della Costituzione : "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione".

Sul sito del Difensore civico(www.cr.piemonte.it/organismi/dif_civico/index.htm) troverete un approfondimento in materia di accesso, che spero possa esservi utile

(www.cr.piemonte.it/organismi/dif_civico/relazione.htm da pag. 51 a pag.66).

Con la mia newsletter n.2 del 26 aprile 2012, si è dialogato sul tema dell'ambiente e dell'informazione ambientale e sul ruolo della conoscenza nei processi decisionali ambientali.

Per ribadire i diritti dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha indicato i principi guida che costituiscono un vincolo per la burocrazia (sentenza della Corte di Giustizia 21 luglio 2011, C-506/08 P.).

La Corte Europea ha affermato che l'associazione del principio di trasparenza al principio di democrazia partecipativa rende evidente che la partecipazione pubblica alla sfera politica dell'Unione, nel quadro del Trattato di Lisbona, si identifica sostanzialmente con il diritto dei cittadini ad essere informati e ad essere consultati nel dibattito istituzionale nel quale si forma l'indirizzo politico che porterà le istituzioni stesse all'elaborazione della proposta e all'adozione della decisione.

Ciò in quanto "il dialogo con la società civile (...) non può sopperire alla mancanza di legittimazione democratica (...)".

La Corte di Giustizia, riecheggiando la problematica attinente al deficit democratico delle istituzioni europee sembra aderire a quella tendenza a concettualizzare la democrazia in termini di trasparenza secondo la quale la democratizzazione dell'Unione viene vista come un problema di trasparenza, informazione e consultazione. L'accesso ai documenti viene dunque letto in chiave di attuazione del principio democratico, grazie al suo utilizzo come strumento di partecipazione del singolo al processo decisionale.

In tale prospettiva il diritto d'accesso agli atti diviene termometro del grado di democraticità del sistema. Più precisamente, esso funge da strumento di controllo dell'attività istituzionale, resa più trasparente, e da principio di funzionamento che assicura che le decisioni siano prese nella maniera più possibile aperta e vicina ai cittadini, in modo da garantire la partecipazione della società civile.

La Corte specifica che il principio di trasparenza si applica a tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso, concernenti tutti i settori di attività . In merito al diritto di accesso agli atti delle istituzioni, la Corte pur riconoscendo che indubbiamente, tale diritto è sottoposto a determinate limitazioni, ne ribadisce l'ampia portata affermando che dal momento che esse derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti, tali eccezioni devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo.

La Corte afferma che "quando l'istituzione interessata decide di negare l'accesso a un documento di cui le è stata chiesta la divulgazione, essa deve spiegare (...) come l'accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all'interesse tutelato ..., che tale istituzione invoca".

Care/i cittadine/i,

il Difensore civico fa uso di tali principi quando la persona a cui viene negato da un'Amministrazione l'accesso ai documenti si rivolge al mio Ufficio per impugnare il diniego, come previsto dall'art.25 c. 4 della legge 7 agosto 1990 n.241 in materia di accesso.

Lo sapevate che, in tal modo, è possibile sospendere i termini per impugnare il diniego davanti al TAR, evitando ingenti costi e anche il formalismo delle procedure?

Peccato che tale diritto, che hanno, tra gli altri, i cittadini del Piemonte, non sia concesso ai cittadini che vivono in sei Regioni italiane (su venti) che non hanno nominato il Difensore civico. Se avete segnalazioni, reclami o richieste, mi mantengo a Vostra disposizione.

Alla prossima.

Vi saluto cordialmente.

Avv. Antonio Caputo